

DISEGNO DI LEGGE 14 marzo 2024, n. 20

Istituzione dei servizi integrati zerosei nel sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia nella Provincia autonoma di Trento

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE IN
SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL
REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA
LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 29.10.2025

INDICE

Capo I - *Oggetto e finalità e articolazione del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia*

Art. 1 - *Oggetto*

Art. 2 - *Finalità*

Art. 3 - *Articolazione del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia*

Capo II - *Organizzazione e gestione dei servizi integrati zerosei*

Art. 4 - *Organizzazione dei servizi integrati zerosei*

Art. 5 - *Modalità di gestione dei servizi integrati zerosei*

Art. 6 - *Attivazione dei servizi integrati zerosei*

Capo III - *Formazione e coordinamento pedagogico nei servizi integrati zerosei*

Art. 7 - *Formazione iniziale e continua nei servizi integrati zerosei*

Art. 8 - *Coordinamento pedagogico*

Capo IV - *Funzioni nei servizi integrati zerosei*

Art. 9 - *Funzioni della Provincia*

Art. 10 - *Funzioni dei comuni*

Art. 11 - *Funzioni dei gestori dei servizi integrati zerosei*

Capo V - *Valutazione dei servizi integrati zerosei*

Art. 12 - *Controllo e monitoraggio*

Art. 13 - *Strumenti per lo sviluppo della qualità*

Capo VI - *Disposizioni finali*

Art. 14 - *Disposizioni finali e transitorie*

Art. 15 - *Disposizioni finanziarie*

Capo I

Oggetto e finalità e articolazione del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia

Art. 1

Oggetto

1. Questa legge disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento diretti a istituire i servizi integrati zerosei all'interno del sistema dei servizi di educazione e d'istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

2. Fatto salvo quanto previsto da questa legge, per quel che riguarda l'organizzazione e la gestione del servizio di scuola dell'infanzia resta fermo quanto

stabilito dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977), e per quel che riguarda i servizi educativi per la prima infanzia quanto stabilito dalla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002).

3. L'istituzione dei servizi integrati zerosei si inserisce nel quadro vigente di organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia e della scuola dell'infanzia mettendo in collegamento i due segmenti, in base al principio della continuità del progetto pedagogico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche attraverso la realizzazione di servizi specifici, ai sensi dell'articolo 4, salvaguardando, comunque, la specificità del patrimonio pedagogico maturato e l'autonomia organizzativa e di impianto definita dalla legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 e dalla legge provinciale sugli asili nido 2002.

4. I servizi di conciliazione, comunque denominati, non rientrano tra le tipologie di servizi disciplinati da questa legge e ad essi continua ad applicarsi l'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011). In ogni caso al fine di preservare i rapporti educativi instaurati e le relazioni per tutte le bambine e i bambini sono favorite anche per questi servizi le esperienze di continuità educativa e di accompagnamento all'ingresso nella scuola dell'infanzia, tramite la collaborazione tra le diverse articolazioni dei servizi e attività di raccordo.

Art. 2 *Finalità*

1. La Provincia con questa legge investe sull'infanzia quale età formativa fondamentale nell'arco della vita, coerentemente con le leggi provinciali in materia di nidi di infanzia e scuole dell'infanzia, con le politiche perseguiti a livello provinciale e con l'obiettivo di fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.

2. Nell'ambito del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia la Provincia favorisce la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini e l'accesso generalizzato a servizi di qualità anche per la loro funzione di prevenzione di possibili fattori di rischio evolutivo e di emarginazione nonché di promozione del successo formativo e di riduzione delle disuguaglianze sociali nel lungo periodo. La Provincia sostiene la primaria funzione genitoriale e opera in una dimensione di alleanza educativa con le famiglie; presta inoltre attenzione alle diversità culturali nelle loro varie espressioni e, a livello locale, riconosce e rispetta le aree linguistiche e le identità culturali ladine, mochene e cimbre.

3. Gli interventi provinciali considerano unitariamente il percorso zero-sei anni, valorizzando il principio di continuità e coerenza dello sviluppo infantile attraverso raccordi stabili e continuativi tra le diverse articolazioni del sistema e comuni attività di progettazione, formazione e coordinamento. A tal fine la Provincia sostiene la continuità nelle relazioni tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, anche a livello sperimentale, e la creazione di servizi integrati zerosei.

4. La Provincia persegue l'obiettivo di integrazione del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia attraverso:

- a) l'attivazione di scambi sinergici fra le varie componenti del sistema stesso al fine di condividere valori e progetti congruenti per garantire alle bambine e ai bambini, in collaborazione con le famiglie, plurime opportunità educative e per favorire lo sviluppo delle potenzialità e delle competenze individuali nella delicata fascia di sviluppo fra zero e sei anni;

- b) la definizione di modalità, caratteristiche, condizioni organizzative e di finanziamento dei servizi integrati zerosei;
- c) l'esercizio di funzioni di coordinamento sul territorio e a livello di sistema, per assicurare un rapporto continuativo con le comunità locali e con la complessiva rete territoriale dei servizi;
- d) la promozione di attività qualificate di formazione del personale educativo e scolastico, nonché delle figure di coordinamento;
- e) l'adozione di politiche finalizzate ad agevolare l'accessibilità ai servizi, nelle loro articolazioni pubbliche e private;
- f) l'attivazione di processi di indirizzo, regolazione, monitoraggio e valutazione del sistema;
- g) la regolazione dei rapporti istituzionali tra le componenti del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia.

Art. 3

Articolazione del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia

- 1. Il sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia è composto:
 - a) dai servizi educativi per la prima infanzia, come individuati dall'articolo 2 della legge provinciale sugli asili nido 2002, che accolgono le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi e, con le famiglie, concorrono alla loro cura, educazione e socializzazione;
 - b) dalle scuole dell'infanzia, che accolgono le bambine e i bambini come previsto dalla legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977;
 - c) dai servizi integrati zerosei, che sono rivolti a gruppi di bambine e di bambini della fascia di età tra zero e sei anni.
- 2. Il sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia si attua anche mediante le seguenti modalità gestionali e organizzative:
 - a) la messa in comune dei servizi di supporto e ausiliari correlati al funzionamento delle strutture educative e scolastiche, che costituiscono un primo livello di continuità gestionale con finalità di ottimizzazione delle risorse strumentali;
 - b) l'utilizzo di spazi in comune tra strutture adiacenti, che consentono la realizzazione di percorsi di continuità strutturati e permanenti e la condivisione di esperienze;
 - c) lo sviluppo di progetti di continuità anche a distanza tra strutture dislocate in territori contigui, funzionali a costruire pratiche collaborative, di scambio e di conoscenza più allargata tra bambine e bambini anche nella non prossimità;
 - d) altre forme organizzative che sviluppano sinergie organizzative ed economiche tra i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dalla legge provinciale sugli asili nido 2002 e il sistema delle scuole provinciali ed equiparate dell'infanzia.

Capo II
Organizzazione e gestione dei servizi integrati zerosei

Art. 4
Organizzazione dei servizi integrati zerosei

1. I servizi integrati zerosei si distinguono da altre modalità di realizzazione della continuità educativa per la stabilità del gruppo costituito e per la realizzazione di percorsi educativi, anche in comune, nell'annualità educativa e nel periodo evolutivo zero-sei anni.

2. I servizi integrati zerosei si caratterizzano per la presenza di età miste, tenendo conto delle esigenze specifiche di ciascuna di esse e più in generale delle condizioni di sostenibilità organizzativa del progetto. I servizi integrati zerosei possono essere attivati:

- a) in comuni con la presenza sia di scuole dell'infanzia che di nidi d'infanzia, che sono in condizioni di prossimità o di coesistenza nella medesima struttura, denominati anche "poli dell'infanzia";
- b) in comuni con la presenza solo di scuole dell'infanzia, dando così accoglienza all'interno della scuola con disponibilità di spazi, anche a bambine e bambini di età zero-tre anni, specialmente in zone periferiche altrimenti sprovviste di servizi ad essi dedicati;
- c) in comuni con la presenza di scuole dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quindici bambini, a rischio di chiusura, dove non c'è prossimità di servizi per la prima infanzia; in questo caso, anche per salvaguardare il mantenimento del servizio e dell'occupazione, la Provincia valuta con particolare attenzione il contesto e adotta, con specifico provvedimento, eventuali interventi per ottimizzare le condizioni attuative dei progetti, anche in deroga a quanto previsto in materia di dotazione organica del personale educatore e insegnante.

Art. 5
Modalità di gestione dei servizi integrati zerosei

1. I titolari e i gestori del servizio di nido d'infanzia e di scuola dell'infanzia collaborano nella progettazione ed erogazione dei servizi integrati zerosei attivati ai servizi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), al fine di assicurare la necessaria coerenza delle attività per promuovere e attuare una vera prospettiva pedagogica e culturale in linea con le finalità indicate nell'articolo 2.

2. Il comune, che è l'unico soggetto titolare dei servizi relativi alla fascia di età zero-tre anni, gestisce i servizi integrati relativi a questa fascia di età, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge provinciale sugli asili nido 2002. Nei territori dove non è presente il servizio di nido d'infanzia il comune può gestire il servizio integrato per la fascia di età zero-tre anni anche mediante convenzione con altri comuni o la comunità dove è già attivato il servizio di nido d'infanzia.

3. Per la fascia di età tre-sei anni inserita nei servizi integrati restano confermate le modalità di gestione previste dalla legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977.

Art. 6
Attivazione dei servizi integrati zerosei

1. La Provincia promuove, coordina e autorizza l'attivazione dei servizi integrati zerosei, su proposta dei titolari o dei gestori di servizi del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia, tenendo conto dei posti presso i nidi dell'infanzia e i servizi per i bambini della fascia di età zero-tre anni già presenti sul territorio di riferimento. L'attivazione è effettuata sulla base di un progetto ed è subordinata alla definizione di un'intesa tra la Provincia, il comune titolare del servizio zerotre e l'eventuale ente gestore della scuola dell'infanzia equiparata; l'intesa definisce in particolare gli aspetti organizzativi, amministrativi e di coordinamento dei servizi integrati zerosei.

2. In fase di predisposizione dei progetti di servizi integrati zerosei particolare attenzione è posta alle modalità di costituzione dei gruppi, mettendo a frutto lo specifico patrimonio conoscitivo dello sviluppo dei bambini elaborato dai nidi e dalle scuole dell'infanzia nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) tutelare il primo anno di vita delle bambine e dei bambini, periodo che si contraddistingue per bisogni di cura e di attenzione individualizzata;
- b) prevedere una presenza equilibrata di età delle bambine e dei bambini nel rispetto dei parametri previsti per le fasce di età zero-tre anni e tre-sei anni e nel limite numerico massimo per ciascuna sezione stabilito dalla Giunta provinciale;
- c) valorizzare all'interno del gruppo costituito la presenza di bambine e bambini di età diverse per sostenere relazioni allargate favorevoli allo sviluppo di competenze relazionali, sociali e cognitive;
- d) modulare i tempi della giornata educativa a misura delle fasce di età interessate e accompagnare, tramite la progressiva conoscenza e frequentazione tra bambini, il consolidamento e la fluidità delle relazioni in una dimensione di lavoro aperto.

3. I progetti di servizi integrati zerosei prevedono:

- a) la definizione di un progetto educativo che espliciti, tra l'altro, le motivazioni e la scelta di localizzazione, la composizione dei gruppi, i criteri di impostazione pedagogica e metodologica;
- b) il coinvolgimento del personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia nelle valutazioni di tipo organizzativo e pedagogico;
- c) la previsione di una formazione diretta a sostenere l'integrazione delle competenze professionali reciprocamente maturate nei nidi e nelle scuole dell'infanzia rispetto allo sviluppo delle bambine e dei bambini in età zero-sei anni, il potenziamento delle competenze osservative e di gestione dei gruppi di bambini di età differenziata, la riflessività sulla progettazione;
- d) la previsione di una comunicazione costante alle famiglie volta alla conoscenza del percorso e dell'evoluzione dello stesso.

4. L'attivazione dei servizi integrati zerosei è subordinata ad autorizzazione della Provincia, sulla base di quanto stabilito:

- a) dal piano annuale previsto dall'articolo 54 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, che ne definisce anche i finanziamenti necessari per sostenere l'attivazione dei progetti dei servizi integrati, nei limiti delle risorse stanziate nel piano medesimo per i bambini della fascia di età tre-sei anni e nel protocollo di finanza locale, per i bambini della fascia di età zero-tre anni;
- b) dagli standard strutturali, organizzativi, qualitativi e di funzionamento dei servizi integrati zerosei approvati dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, che in particolare definisce la dotazione di personale, le procedure di attivazione

e di istruttoria, le modalità e le tempistiche di presentazione dei progetti di servizi integrati zerosei, e le modalità di individuazione dei progetti.

Capo III

Formazione e coordinamento pedagogico nei servizi integrati zerosei

Art. 7

Formazione iniziale e continua nei servizi integrati zerosei

1. La formazione ha l'obiettivo di incrementare il patrimonio culturale e operativo del personale e le competenze pedagogiche e relazionali fondamentali nello svolgimento delle professioni educative.

2. La Provincia attiva le azioni ritenute necessarie per accompagnare il personale dei servizi integrati zerosei nella formazione iniziale sotto il profilo pratico e labororiale e integrare gli aspetti contenutistici con l'esperienza professionale.

3. I titolari e i gestori dei servizi integrati zerosei supportano, nel rispetto delle procedure in essere e con il coordinamento della Provincia, le attività di formazione continua facilitanti la cooperazione tra le figure educative del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia.

4. La Provincia può programmare, a cadenza periodica, anche in collaborazione con le università, ulteriori percorsi di formazione del personale, rispetto a quelli definiti ai sensi del comma 2, volti a valorizzare le professionalità presenti nel complessivo sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia. Questi percorsi sono orientati, in particolare, allo sviluppo delle competenze nell'ambito della gestione dei gruppi di lavoro necessarie per sviluppare un funzionale coordinamento interno ai servizi educativi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia e per potenziare il ruolo proattivo del personale.

Art. 8

Coordinamento pedagogico

1. I coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia e quelli delle scuole dell'infanzia, in particolare dove sono attivati i servizi integrati zerosei, garantiscono una funzione di coordinamento pedagogico territoriale assicurando agli interventi educativi omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale; per garantire questa funzione le due figure professionali cooperano per favorire una riflessione pedagogica comune, una progettualità coerente nonché la messa a punto e la socializzazione delle buone pratiche.

2. La Provincia svolge un ruolo di indirizzo e di sostegno tecnico, nonché di regia dei servizi integrati zerosei avvalendosi delle proprie strutture e dei propri coordinatori pedagogici, previsti dall'articolo 24 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977.

3. La Provincia può avvalersi anche di un tavolo tecnico-istituzionale, a supporto dell'obiettivo provinciale di favorire il raccordo e l'integrazione dei servizi integrati zerosei. Il tavolo assume la funzione di organismo consultivo e propositivo riguardo a progetti e iniziative di comune interesse, nonché di incontri e scambi di informazioni. Per i servizi relativi a popolazioni e territori di cui alla legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008), può essere costituito un sottogruppo apposito che preveda anche il coinvolgimento degli istituti culturali per le popolazioni di minoranza. Per la partecipazione al tavolo tecnico-istituzionale e ai suoi sottogruppi non è

previsto nessun compenso, né rimborso delle spese. La Giunta provinciale disciplina la modalità di istituzione, composizione, organizzazione e funzionamento del tavolo.

Capo IV
Funzioni nei servizi integrati zerosei

Art. 9
Funzioni della Provincia

1. La Provincia svolge una funzione sovraordinata di indirizzo, regolazione e pianificazione del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia nonché rispetto all'attuazione dei progetti per la realizzazione e la gestione dei servizi integrati zerosei, come descritti nell'articolo 4, al fine di garantire una cornice di riferimento unitaria e comune sull'intero territorio provinciale. In particolare:

- a) nel periodo di avvio dei servizi integrati zerosei cura, con strumenti e modalità appropriate, il raccordo tra i servizi educativi per la prima infanzia e le scuole dell'infanzia, con particolare riferimento al passaggio delle bambine e dei bambini dall'uno all'altro contesto educativo, coinvolgendo i soggetti attivi nel settore presenti nel territorio;
- b) promuove l'attivazione di nuovi servizi integrati zerosei, anche attraverso soluzioni flessibili e modulate sulla concreta realtà del territorio provinciale, tenendo conto dei posti presso i nidi dell'infanzia e i servizi per i bambini della fascia di età zero-tre anni già presenti sul territorio di riferimento, delle peculiarità esistenti per conformazione e tipologia del territorio e della distribuzione della domanda sociale di servizi educativi per la prima infanzia;
- c) stabilisce gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi e di funzionamento dei servizi integrati zerosei, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b);
- d) effettua l'istruttoria dei progetti dei servizi integrati zerosei presentati dai titolari e dai gestori dei servizi integrati zerosei e ne autorizza l'attivazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
- e) attua il coordinamento delle iniziative relative alla fascia di età zero-sei anni per l'intero sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia, anche attraverso i coordinatori pedagogici della Provincia, e sostiene la continuità nelle relazioni tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia; il coordinamento è volto ad assicurare un quadro di riferimento pedagogico condiviso e standard riconosciuti;
- f) attiva direttamente e in collaborazione con gli altri enti interessati, iniziative congiunte di formazione nell'ambito del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia, volte sia al personale educativo e scolastico dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, sia al personale con funzione di coordinamento pedagogico territoriale, al fine di incrementare una comune cultura pedagogica, ai sensi dell'articolo 7, e favorire la coesione territoriale;
- g) può costituire il tavolo tecnico-istituzionale previsto dall'articolo 8, comma 3, e favorisce, a livello territoriale, modalità stabili di lavoro tra i coordinamenti dei servizi educativi per la prima infanzia e della scuola dell'infanzia;
- h) attua il monitoraggio delle iniziative del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia e provvede alla valutazione della qualità e dei risultati raggiunti, ai sensi dell'articolo 12;
- i) sviluppa il sistema informativo provinciale di settore, ai sensi dell'articolo 12, comma 3.

Art. 10
Funzioni dei comuni

1. I comuni concorrono alla realizzazione dei servizi integrati zerosei attraverso le seguenti azioni:

- a) la programmazione, nel rispetto della pianificazione stabilita dalla Provincia, di una rete articolata di servizi educativi per la prima infanzia, orientata a favorire lo sviluppo del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia e a creare le basi per promuovere una cultura pedagogica sempre più integrata e unitaria rispetto alla fascia di età considerata;
- b) proporre alla Provincia l'attivazione di progetti di servizi integrati zerosei elaborati anche in collaborazione con i soggetti gestori dei servizi in relazione all'idoneità delle strutture e a criteri di contiguità con la scuola;
- c) collaborare con la Provincia per il coordinamento locale delle iniziative di promozione del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia;
- d) supportare interventi di formazione e di qualificazione del personale educativo nel quadro di una politica formativa di accrescimento delle competenze e valorizzazione del personale come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera f);
- e) collaborare, nell'ambito del tavolo tecnico-istituzionale previsto dall'articolo 8, comma 3, alla definizione di linee d'indirizzo per la gestione dei servizi integrati zerosei e per interventi comuni di formazione e qualificazione del personale educativo;
- f) adottare, per i bambini della fascia di età zero-tre anni inseriti in servizi integrati zerosei, politiche tariffarie coerenti con i criteri di equità e uniformità definiti d'intesa fra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, al fine di rendere sostenibile l'accesso ai servizi da parte delle famiglie;
- g) rilevare le esigenze e le dinamiche occupazionali e di conciliazione vita - lavoro delle famiglie e le connesse possibilità di innovazione dei servizi;
- h) vigilare sul corretto funzionamento dei servizi integrati zerosei per la fascia di età zero-tre anni.

Art. 11
Funzioni dei gestori dei servizi integrati zerosei

1. I gestori dei servizi integrati zerosei concorrono all'attuazione di questa legge, promuovendo e garantendo il funzionamento dei servizi loro affidati e curando il livello organizzativo e gestionale connesso. Essi assicurano anche funzioni di coordinamento pedagogico ed esercitano un ruolo attivo nei servizi integrati zerosei nel:

- a) tenere le relazioni istituzionali con la Provincia e con i comuni per creare condizioni di realizzazione di percorsi di continuità e di servizi integrati zerosei;
- b) collaborare alla rilevazione delle esigenze e delle possibilità esistenti rispetto alla promozione dei servizi integrati zerosei come indicato dall'articolo 10, comma 1, lettera g);
- c) garantire il corretto funzionamento dei servizi loro affidati e far crescere nel territorio il sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia;
- d) proporre alla Provincia e ai comuni l'attivazione di servizi integrati zerosei in relazione all'idoneità delle strutture e a criteri di contiguità tra servizi educativi per la prima infanzia e scuola dell'infanzia;
- e) sostenere l'adeguata formazione del personale e favorire interventi di formazione funzionali anche alla qualità dei progetti;

- f) collaborare per il coordinamento di tutte le iniziative locali relative ai servizi integrati zerosei, per assicurare la necessaria unitarietà e le azioni di puntuale verifica anche all'interno del tavolo tecnico-istituzionale previsto dall'articolo 8, comma 3;
- g) applicare le politiche tariffarie definite dal soggetto pubblico.

Capo V
Valutazione dei servizi integrati zerosei

Art. 12
Controllo e monitoraggio

1. La Provincia coordina e monitora le iniziative relative ai progetti autorizzati di servizi integrati zerosei sostenendone il miglioramento continuo per garantire linee comuni e unitarie, attuare una puntuale verifica delle azioni intraprese e disporre di elementi di valutazione sull'impatto dei servizi stessi e sull'andamento dei progetti.

2. Per realizzare il monitoraggio la Provincia elabora le modalità di rilevazione, stabilendo i criteri e le tipologie di dati necessari al confronto tra le esperienze locali e alla valutazione degli esiti raggiunti, dando evidenza, in particolare, alle opportunità educative per le bambine e i bambini delle varie fasce di età, nonché alla qualità nell'erogazione del servizio.

3. Per promuovere una progressiva e più consistente informatizzazione del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia nel suo insieme, in modo da garantire il governo dei dati e la trasparenza delle informazioni raccolte, oltre che la velocizzazione nella gestione delle procedure, la Provincia, contestualmente all'attivazione dei servizi integrati zerosei, implementa il proprio sistema informativo in coerenza con il sistema informativo nazionale previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 65 del 2017.

Art. 13
Strumenti per lo sviluppo della qualità

1. La Provincia prevede strumenti idonei ad accompagnare le fasi successive di implementazione dei servizi integrati zerosei, consolidare la loro espansione sul territorio e sviluppare progetti stabilmente inseriti nella programmazione territoriale dei servizi.

2. Sulla base dei documenti programmatici provinciali e nazionali per i servizi educativi per la prima infanzia e le scuole dell'infanzia e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, la Provincia elabora una specifica documentazione pedagogica che raccoglie in particolare:

- a) le linee d'indirizzo provinciali per i servizi integrati per delineare un quadro di riferimento unitario e rendere esplicite e trasparenti anche alle famiglie le tappe di costruzione della nuova prospettiva educativa; le linee d'indirizzo stabiliscono criteri, requisiti, modalità e procedure per lo sviluppo ulteriore dei progetti;
- b) un curriculum della fascia di età zero-sei anni, quale progetto educativo esplicito e innovativo volto al raggiungimento delle finalità proprie dando forma a proposte e opportunità a sostegno delle potenzialità delle bambine e dei bambini della fascia di età zero-sei anni; nel curriculum confluiscano gli elementi caratterizzanti la progettualità e i progetti di servizi integrati zerosei, unitamente ai riferimenti e contenuti essenziali per garantire continuità al percorso zero-sei anni.

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 14
Disposizioni finali e transitorie

1. Nei primi tre anni di applicazione di questa legge è valutata la progettualità dei titolari e dei gestori dei servizi integrati zerosei e favorita la ricerca pedagogica sul campo delle soluzioni organizzative ottimali. Durante questo periodo la Provincia effettua una valutazione costante sui progetti attivati e sui risultati raggiunti anche attraverso il tavolo tecnico-istituzionale previsto dall'articolo 8, comma 3, se istituito, e al termine del triennio elabora la documentazione pedagogica prevista dall'articolo 13, comma 2.

2. Se i servizi integrati zerosei sono attivati in strutture già esistenti adibite a scuole dell'infanzia, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi il soggetto gestore, se non è superato l'affollamento teorico massimo previsto in progetto per la struttura e il numero di personale e bambini relativi alla fascia di età zero-tre non è superiore a trenta unità, provvede alla valutazione del rischio incendio, mediante l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) rispettivamente per gli asili nido e le scuole dell'infanzia.

3. I servizi sperimentali funzionanti alla data di entrata in vigore di questa legge si adeguano alla presente legge entro un anno dalla medesima data.

Art. 15
Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, stimate nell'importo di 222.000 euro per l'anno 2026 e 444.000 per l'anno 2027, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 666.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 7, con riferimento alle scuole dell'infanzia, stimate nell'importo di 50.000 euro per l'anno 2026 e 75.000 euro per l'anno 2027, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 112.500 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

3. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 7, con riferimento ai nidi d'infanzia, stimate nell'importo di 50.000 euro per l'anno 2026 e 75.000

euro per l'anno 2027, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 112.500 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

4. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 12, stimate nell'importo di 50.000 euro per l'anno 2026, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 08 (Statistica e sistemi informativi), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per il medesimo anno degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

5. Dall'applicazione degli altri articoli della presente legge non derivano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio provinciale.